

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita, capitalizzazione e danni con decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui a D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2). Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

FATA PATRIMONIO SICURO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Preludio
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SCHEDA SINTETICA Tariffa 941PR FATA PATRIMONIO SICURO

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
E CON POSSIBILITA' DI RISCATTI PARZIALI RISERVATO ALLA CLIENTELA PRIVATE

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato Fata Patrimonio Sicuro.

1.c) Tipologia del contratto

Il contratto è un'assicurazione di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione delle prestazioni, riservato alla clientela Private.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto descritto ha una durata contrattuale di 5 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 12 mesi.

1.e) Pagamento del premio

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico. L'importo minimo di premio è pari ad € 150.000,00.

2. Caratteristiche del contratto

Fata Patrimonio Sicuro è un contratto di capitalizzazione della linea investimento. Capitalizza il patrimonio investito e, partecipando agli utili conseguiti dalla gestione separata a cui è legato, da la possibilità di accrescere il capitale assicurato. È facoltà del Contraente richiedere delle anticipazioni a titolo di riscatto parziale.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione principale

- Il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale alla scadenza del contratto.

Opzioni contrattuali

- La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- La conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di più persone fino a che queste sono in vita.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2%.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3, 4 e 5 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

		Gestione separata PRELUDIO			
<i>Premio unico:</i>	150.000	<i>Premio unico:</i>	450.000	<i>Premio unico:</i>	900.000
<i>durata:</i>	5	<i>durata:</i>	5	<i>durata:</i>	5
Anno	<i>Costo percentuale medio annuo</i>	Anno	<i>Costo percentuale medio annuo</i>	Anno	<i>Costo percentuale medio annuo</i>
5	1,01%	5	1,00%	5	1,00%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "PRELUDIO" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	4,22%	3,32%	4,93%	2,7%
2002	4,05%	3,15%	4,67%	2,5%
2003	4,06%	3,16%	3,73%	2,5%
2004	4,42%	3,52%	3,59%	2,0%
2005	4,54%	3,64%	3,16%	1,7%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Vecchione



NOTA INFORMATIVA FATA PATRIMONIO SICURO - Tariffa 941PR

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E CON POSSIBILITA' DI RISCATTI PARZIALI RISERVATO ALLA CLIENTELA PRIVATE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) è una Società per azioni ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreti del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2).
- e) Società di revisione: PriceWaterhouseCooper S.p.A. con sede in Largo Angelo Fochetti 29 – 00154 Roma.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per agevolare l'individuazione di tali ultime situazioni presso la Capogruppo è stato predisposto un elenco unificato delle Società con cui vengono intrattenuti rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione la Società individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per gli assicurati.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione la Società ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

I mandati conferiti:

- Obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- Prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- Contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate dalla S.G.R. per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati dalla Società. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare la Società, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso la Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono, come peraltro disposto dalle norme del settore finanziario, che tutte le operazioni devono essere eseguite alle migliori condizioni di mercato. La Società si riserva comunque la possibilità di verificare il rispetto di tale previsione effettuando controlli a campione sugli ordini di acquisto/vendita, compreso il relativo orario di esecuzione.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto ha una durata fissa pari a cinque anni.

Il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato alla scadenza pattuita.

Prestazione a scadenza

Alla scadenza contrattuale, la Società garantisce la liquidazione del capitale assicurato iniziale rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

Il contratto prevede ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito pari al 2%.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed al suo ammontare.

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico.

È consentito il pagamento del premio tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto avviene mediante rivalutazione annua del capitale assicurato sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata PRELUDIO (si rinvia alla sezione C per i dettagli).

La rivalutazione del capitale inizialmente assicurato o in vigore nell'anno precedente avviene riconoscendo un tasso di rivalutazione pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento trattenuto dalla Società. Ogni anno viene comunque garantito un tasso di rivalutazione minimo pari al 2%.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dello 0,90% per valori del rendimento di PRELUDIO non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% la quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento di PRELUDIO rispetto al 6%.

Gli utili riconosciuti ogni anno sono consolidati ed allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

Il Contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale, può chiedere che alla scadenza del contratto, in luogo del capitale, gli venga corrisposta una rendita vitalizia pagabile vita natural durante dell'Assicurato, oppure una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, oppure una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente a favore di un'altra persona designata.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio di opzione, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata PRELUDIO, separata dalle altre attività della Società.

La valuta di denominazione è l'euro.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito ed il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento annuo della gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di PRELUDIO di competenza di quell'esercizio al valore medio di PRELUDIO stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata PRELUDIO al 31 dicembre 2005:

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione %
BTP	56.573.611	43,29
Altri titoli di Stato emessi in euro	27.380.133	20,95
Obbligazioni quotate in euro	24.966.807	19,11
Azioni quotate in euro	18.491.677	14,15
Azioni quotate in valuta	1.868.864	1,43
Quote di OICR	1.397.000	1,07
TOTALE	130.678.092	100,00

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

La Società ha affidato la gestione degli attivi della gestione separata PRELUDIO a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale Società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione PRELUDIO è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Società; a richiesta del Contraente comunque esso sarà fornito.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

9. REGIME FISCALE

Il contratto è stipulato in Italia ed è soggetto alla normativa fiscale italiana.

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

In base alla vigente normativa fiscale sui premi delle operazioni di capitalizzazione non è prevista alcuna detrazione d'imposta.

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- I capitali erogati in caso di vita, diminuiti del cumulo dei premi versati ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio con un importo massimo di 1.291,14 euro, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%.
- Le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con l'aliquota del 12,5%.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Contraente abbia ritirato, datato e sottoscritto l'originale di polizza.

Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta.

Il premio unico deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, ha facoltà di risolvere il contratto con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni di Polizza.

12. RISCATTO

Il contratto riconosce un valore di riscatto totale; **tale valore non è previsto nel caso in cui non sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.**

Sono consentite, alle ricorrenze annuali di polizza, operazioni di riscatto parziale pari agli utili maturati fino alla data della richiesta. All'importo del riscatto parziale viene applicato un costo fisso pari ad € 50,00.

L'operazione di riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato.

La prestazione ridotta si ottiene come differenza tra il capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto parziale e l'importo del riscatto parziale stesso.

Il valore di riscatto totale è uguale all'importo del capitale rivalutata alla data della richiesta con l'applicazione di una penalizzazione pari allo 0,05% per il numero degli anni mancanti alla scadenza.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ramo Vita - Ufficio Gestione Portafoglio
Tel.: 064765520; fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

13. REVOCA DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

14. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta al rimborso di quanto versato.

15. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 10 delle Condizioni di Polizza.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.).

16. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

17. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

18. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

19. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della compagnia.

20. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) **una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.** Al predetto tasso di rendimento si sottrae il minimo trattenuto indicato nelle Condizioni di Polizza, ottenendo la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Durata: 5
- Premio unico: 150.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 152.210,01	€ 151.905,59
2			€ 155.254,21	€ 155.021,33
3			€ 158.359,30	€ 158.200,94
4			€ 161.526,48	€ 161.445,72
5			€ 164.757,01	€ 164.757,01

L'operazione di riscatto non comporta alcuna penalizzazione economica.

Condizioni di Polizza

PREMESSA

Il presente contratto è una polizza di capitalizzazione a premio unico, riservata alla clientela Private.
Per capitale assicurato si intende il premio unico versato, diminuito delle spese per la gestione del contratto.
Il presente contratto ha una durata fissa pari a 5 anni ed un premio unico minimo pari a € 150.000,00.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio unico ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.
Il Contraente può chiedere che l'assicurazione abbia una data di effetto diversa rispetto a quella in cui vengono espletate tali formalità. In tale caso, l'assicurazione entra in vigore a tale data.

ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati, del capitale derivante dal versamento, da parte del Contraente, del premio unico dovuto alla data di decorrenza della polizza, maggiorato delle rivalutazioni come indicato nel successivo ART. 5.

ART. 4 - MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza. Tale valore è ottenuto sottraendo dal rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata PRELUDIO, la quota trattenuta dalla Società.

Il rendimento minimo annuo trattenuto dalla Società è pari allo 0,9% per rendimenti della gestione separata non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata di una percentuale pari al prodotto tra il 10% e l'eccedenza del rendimento della gestione separata PRELUDIO rispetto al 6%.

In ogni caso, per tutta la durata del contratto, viene garantita una rivalutazione minima del 2%.

ART. 5 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo. L'importo liquidabile alla scadenza contrattuale è pari al capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla suddetta data diminuito dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

ART. 6 - RISCATTO

E' riconosciuta al Contraente la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente il contratto trascorso un anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il valore di riscatto totale è uguale all'importo del capitale rivalutato con l'applicazione di una penalizzazione pari allo 0,05% per il numero di anni mancanti alla scadenza.

Alle ricorrenze annuali di polizza, è data facoltà al Contraente di effettuare riscatti parziali di importo pari agli utili maturati, con il solo costo di € 50,00 per ogni operazione di riscatto parziale.

Qualora il riscatto sia richiesto a seguito del decesso del Contraente, lo stesso è consentito anche nel corso del primo anno.

Non è consentita la concessione di prestiti.

In tutti i casi di riscatto totale la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

ART. 7 - OPZIONI

In qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale, il Contraente può scegliere, rinunciando alla liquidazione totale del capitale, di convertire lo stesso in una:

- rendita vitalizia immediata;
- rendita immediata garantita per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia immediata su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data di scadenza e saranno determinati in base al sesso e all'età dell'Assicurato alla predetta data.

Le rendite opzionali si rivaluteranno annualmente in base al rendimento realizzato da una gestione separata: tali rivalutazioni verranno di anno in anno consolidate. La gestione separata di riferimento, la modalità di rivalutazione ed il tasso di interesse minimo garantito verranno comunicati al Contraente al momento della richiesta. Le rendite vitalizie opzionali sono pagabili in via posticipata e non sono riscattabili nel periodo di erogazione.

ART. 8 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 9 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale FATA di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, inoltre:

- A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.
- B. Scadenza della polizza - erogazione della rendita:** l'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo - disponibile presso le Agenzie FATA - necessario ad identificare l'intestatario della rendita. Inoltre, in corso di fruizione della rendita, ad ogni ricorrenza della rendita, qualora il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario oppure ad una persona delegata dall'avente diritto, dovrà essere consegnato all'Agenzia Generale di competenza il certificato di esistenza in vita del soggetto sulla cui vita è stata accesa la rendita stessa. Nel caso in cui il pagamento della rendita avvenga direttamente presso la sede dell'Agenzia nelle mani del vitaliziato, l'esistenza in vita di quest'ultimo sarà comprovata semplicemente dalla sua sottoscrizione sull'atto di quietanza della rendita, previa identificazione mediante documento di identità.
- C. Riscatto:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiagare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritte, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente.

Qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo richiedente dovrà, altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

ART. 11 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

In deroga all'art.1887 del Codice Civile, la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita o ad un contratto di capitalizzazione e' revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta. corrisposta.

ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della conclusione del contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione del recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata AR a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

In base all'art. 108 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e alla volontà delle parti, il presente contratto è regolato dalla legge italiana, cui si deve far riferimento per tutto quanto non è espressamente previsto.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 14 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "PRELUDIO"

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA, che viene contraddistinta con il nome "Preludio" ed indicata nel seguito con la sigla "Preludio".
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "Preludio".
La gestione del "Preludio" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26-3-1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del "Preludio" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 313-1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "Preludio" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "Preludio", il rendimento annuo del "Preludio", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del "Preludio" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del "Preludio" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "Preludio" stesso. Per risultato finanziario del "Preludio" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Preludio" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Preludio" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel "Preludio" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "Preludio" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "Preludio".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "Preludio". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "Preludio" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

L'obiettivo del Glossario è quello di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel fascicolo informativo

aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "Società".

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratto e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.

prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con bonifico bancario o con assegno (bancario o circolare).

recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto ed al rendimento minimo trattenuto.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sulla polizza alla data della richiesta.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate.

sconto di premio

Operazione descritta nella Nota Informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

tasso di sconto per riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

FATA
ASSICURAZIONI

FONDO ASSICRATIVO TRA AGRICOLTORI SpA
CAPITALE SOCIALE 15.000.000 € INT. VERS. - 00184 ROMA VIA URBANA 169/A
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
E CODICE FISCALE 00409920584 - PARTITA IVA 00885351007
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

PROPOSTA POLIZZA di ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

QUALORA LA PROPOSTA - POLIZZA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRÀ PROCEDERE ALL'EMMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia	Cod. Ag.	Cod. Subag.	Cod. Prod.	Cod. Conv.
	_ _	_ _	_ _	_ _

CONTRAENTE/ASSICURANDO					
Cognome (da nubile se coniugata) / Denominazione		Nome		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Data di nascita	Codice fiscale/P. IVA (Allegare fotocopia)	Comune o Stato Estero di nascita		Prov. _	
Residenza: Indirizzo/Sede Legale	Località/Stato Estero		CAP	Prov. _	
Indirizzo per corrispondenza, solo se diverso dall'indirizzo di residenza	Località/Stato Estero		CAP	Prov. _	

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 6.2.1980 N. 15 (SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5.7.1991 N.197) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE							
Estremi del documento del contraente o del legale rappresentante (Allegare fotocopia)							
Tipo documento					Numero documento		
01	02	03	04	05			
Carta d'identità	Patente auto	Passaporto	Porto d'armi	Tessera postale			
Data di rilascio	Autorità e località di rilascio		CAB	Gruppo Attività	Sottogruppo Attività		
			_ _	_ _	_ _		
Dati dell'eventuale legale rappresentante							
Cognome		Nome		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F			
Data di nascita	Codice fiscale (Allegare fotocopia)	Comune o Stato Estero di nascita		Prov. _			
Residenza: Indirizzo	Località/Stato Estero		CAP	Prov. _			



DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta - polizza assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

- Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta di polizza.

L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

IL CONTRAENTE

Data

REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, facendone venir meno ogni effetto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare al Fata Assicurazioni - Via Urbana 169/A - 00184 Roma. Alla comunicazione di revoca devono essere allegate:

- proposta originale sottoscritta;
- copia di un documento d'identità valido e firmato;

La revoca della proposta ha effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società. Le somme eventualmente versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, da parte della Società.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro i 30 giorni successivi dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La domanda di recesso deve essere inviata tramite raccomandata A.R. a Fata Assicurazioni S.p.A. - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza;
- le eventuali appendici;
- coordinate bancarie per la liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla stessa Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO RIFERENTESI ALLA FORMA ASSICURATIVA PRESCELTA E DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO.

IL CONTRAENTE

Data

DATI DEL PAGAMENTO INIZIALE

ABI	CAB	numero conto	specie titolo (*)	numero assegno/numero CRO	importo in Euro
(*) AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare BO = Bonifico				Totale	

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art.13 Decreto legislativo 196/2003 riportata sul retro del presente contratto, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano, nonché alla loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

INFORMATIVA CONTRATTUALE **INFORMATIVA COMMERCIALE**
 Firma Contraente Firma Contraente

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENTE

Luogo e data Firma dell'Agente per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente)

 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita, capitalizzazione e danni con decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2).

